



Prot. n. e data vedi segnatura

Al DSGA
Ai docenti
Al personale ATA

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

In attesa che sia elaborata una proposta di regolamento in Collegio Docenti e nelle more della successiva delibera del Consiglio d'Istituto, si richiamano alla vostra attenzione alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica ed in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

Ai sensi dell'art. 44, comma 7 del CCNL Comparto IR 19-21 "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Si coglie l'occasione per invitare il personale al rispetto del dettato contrattuale.

La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio nel momento in cui l'alunno viene affidato all'Istituzione Scolastica e permane fino alla riconsegna alla famiglia o ad altro adulto legittimato, come nel caso del servizio di trasporto scolastico.

L'intensità dell'obbligo è direttamente proporzionata all'età degli alunni, risultando tanto più rigorosa quanto minore è la loro capacità di autodeterminazione.

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile e l'art. 61 della legge n. 312/1980.

Per tali ragioni, l'obbligo di vigilanza sugli alunni assume carattere prioritario rispetto a ogni altro dovere di servizio. Qualora specifiche circostanze di tempo e di luogo non consentano l'adempimento simultaneo di più obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dovrà essere sempre privilegiata la vigilanza sugli alunni.

Assenze del personale docente e non docente

Al fine di garantire la continuità del servizio, la regolare organizzazione delle sostituzioni e la costante vigilanza sugli alunni, ogni assenza dal servizio deve essere comunicata con la massima tempestività.

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Ing. Giuseppe Lo Frullo

Il personale docente e ATA è tenuto a trasmettere la comunicazione agli Uffici a partire dalle ore 7.30 e comunque entro l'inizio del proprio turno di servizio, anche qualora l'attività lavorativa sia prevista in orario pomeridiano. Il personale interessato informa inoltre i colleghi direttamente coinvolti (es. docenti del team o in compresenza), il coordinatore di plesso e/o il docente incaricato della gestione degli orari, al fine di agevolare l'organizzazione delle sostituzioni. Il docente deve inoltre compilare tempestivamente il modulo relativo all'assenza disponibile nel registro elettronico alla voce "Modulistica" e procedere all'invio telematico con apposita funzione.

Ritardi del personale docente

Il rispetto dell'orario di servizio costituisce obbligo del docente. Eventuali ritardi devono pertanto rivestire carattere eccezionale e non possono costituire una prassi ordinaria.

In caso di ritardo del docente dell'ora successiva, il docente uscente non può lasciare la classe priva di vigilanza e attende il collega per il tempo strettamente necessario al cambio dell'ora, ovvero affida temporaneamente la classe al personale individuato dall'organizzazione scolastica. Qualora il ritardo si prolunghi, deve essere tempestivamente informato il collaboratore scolastico e/o il responsabile di plesso, affinché sia garantita la continuità della vigilanza.

Il docente uscente che debba recarsi in un'altra classe non è tenuto a prolungare la propria permanenza nella classe del collega assente qualora ciò comporti la mancata vigilanza della classe di destinazione. In tal caso, la vigilanza della classe è temporaneamente assicurata, secondo le esigenze organizzative, da un collaboratore scolastico o da altro docente individuato dalla scuola, fino all'arrivo del docente subentrante.

I ritardi reiterati o comunque tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio devono essere portati all'attenzione della Dirigenza, che provvede agli opportuni accertamenti e adotta le conseguenti misure affinché tali ritardi non determinino disservizi né ricadano sistematicamente sul personale docente dell'ora precedente.

Vigilanza durante l'intervallo

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- i docenti devono essere presenti e prestare la massima attenzione; nelle aree destinate ai momenti di pausa, i docenti presenti dovranno disporsi in modo da garantire una vigilanza diffusa e un adeguato presidio degli spazi e degli alunni.
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti onde evitare il verificarsi di incidenti e arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Nel caso in cui un docente abbia la necessità impellente di allontanarsi (per un periodo comunque il più circoscritto possibile), bisogna segnalare la circostanza ai colleghi delle classi vicine o ai collaboratori scolastici; quest'ultimi, in particolare, dovranno comunque assicurare sempre la loro presenza al piano durante la ricreazione e presenziare quanto meno il corridoio in cui ricade la classe in deficit di vigilanza.

Le stesse modalità vanno seguite qualora un docente abbia l'improrogabile urgenza di allontanarsi dalla classe durante lo svolgimento delle attività didattiche: in tal caso si inviterà uno dei collaboratori scolastici presenti al piano a fornire la necessaria vigilanza sugli alunni.

Nel caso di difficoltà e/o incomprensioni si prega di segnalare il tutto all'ufficio di presidenza (DS /collaboratori vicari/ il collaboratore).

Nella scuola secondaria, con orario di funzionamento definitivo ore 8-14, si avranno due intervalli.

I docenti effettueranno il cambio classe nel modo più rapido possibile al suono della campanella di inizio, alle ore 10 e alle ore 12. La vigilanza degli alunni durante le ricreazioni è affidata ai docenti in servizio nella classe, secondo l'orario di servizio e le modalità di avvicendamento previste dall'organizzazione interna degli intervalli adottata dalla scuola.

Si rammenta altresì ai collaboratori scolastici la necessità di assicurare la presenza assidua e costante nelle rispettive aree di pertinenza.

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Ing. Giuseppe Lo Friddo

Uscita degli alunni dalla classe

Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà avere cura di assegnare agli alunni, durante la sua assenza, un'attività che non comporti alcun pericolo (anche in relazione all'età ed alla maturità).

Si raccomanda in ogni caso, soprattutto per la scuola primaria, in caso di uscita di alunni dalla classe se non accompagnati dai docenti, di verificare sempre la presenza di un collaboratore scolastico nel corridoio di pertinenza.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o collaboratori scolastici.

Qualora, in ottica educativa e secondo scelte pedagogiche condivise con il consiglio di classe o team docente volte a sviluppare autonomia, corresponsabilità nella vita scolastica e coinvolgimento attivo degli alunni, l'insegnante autorizzi l'uscita temporanea di un alunno per piccoli compiti funzionali alla vita della classe, quali il reperimento di materiali, la distribuzione o raccolta di strumenti, l'allestimento o il riordino degli spazi, dovrà assicurare adeguate condizioni di vigilanza e, ove necessario e compatibilmente con l'organizzazione del servizio, il supporto del personale scolastico nelle aree di transito.

Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Durante il cambio dell'ora, il docente potrà autorizzare eventuali richieste degli alunni di recarsi ai servizi igienici, purché siano garantite adeguate condizioni di vigilanza e sicurezza e non si arrechi disturbo alle altre classi.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

La responsabilità dei collaboratori scolastici

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA.

I Collaboratori Scolastici svolgono le mansioni previste dal profilo professionale di appartenenza, concorrendo in modo essenziale al corretto funzionamento dell'Istituto.

In particolare, come riportato nella Tab. A allegata al CCNL Comparto IR 19/21, il collaboratore è addetto ai servizi generali della scuola quali:

- l'accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni - nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico;
- la vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;

Al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Si invitano, pertanto, i collaboratori scolastici a dare la massima collaborazione ai docenti affinché la vigilanza sugli alunni possa svolgersi il più possibile senza alcuna soluzione di continuità.

Compiti del personale Docente e ATA in caso di sciopero

In occasione di scioperi del personale scolastico, gli obblighi di vigilanza nei confronti degli alunni presenti restano pienamente operanti. Il personale Docente e ATA in servizio è pertanto tenuto ad

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Ing. Giuseppe Lo Fiddo

assicurare la sorveglianza degli studenti, trattandosi di un'attività riconducibile alle misure indispensabili poste a tutela dei diritti fondamentali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

Qualora l'adesione allo sciopero determini una riduzione del personale disponibile, gli alunni presenti e privi dell'insegnante di classe, dovranno essere accolti nelle classi presenti a scuola, distribuendoli in modo equo e valutando la situazione del momento, per garantire la costante vigilanza.

Ritardi del genitore o persona delegata ad accogliere i bambini ad uscita dalla scuola

Qualora, al termine delle lezioni, il genitore o il delegato non si presenti per il ritiro dell'alunno, il Docente, dopo avere atteso un tempo congruo, individuato in dieci minuti, ed effettuato i necessari tentativi di contatto telefonico, affiderà il minore ai Collaboratori Scolastici. Questi ultimi, attesi 15 minuti ed effettuando ulteriori tentativi di contatto telefonico, informeranno il Responsabile di plesso.

Quest'ultimo effettuerà altri tentativi di contatto per il tramite della rete di conoscenze e informerà tempestivamente il Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui il ritardo nel ritiro dell'alunno si ripeta due volte in un arco temporale ravvicinato, il Docente e il Responsabile di plesso, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, convocheranno i genitori mediante Registro Elettronico per un colloquio finalizzato all'analisi della situazione e all'individuazione delle opportune misure organizzative.

Docenti e collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare una costante collaborazione durante tutte le operazioni di ingresso e di uscita degli alunni, affinché tali fasi si svolgano in condizioni di ordine, sicurezza e pieno controllo.

Accesso ai locali scolastici

Per tutta la durata delle attività didattiche i cancelli e i portoni di accesso ai plessi scolastici dovranno rimanere chiusi, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza e di controllo degli accessi.

L'accesso ai locali dell'Istituto è consentito esclusivamente alle persone preventivamente autorizzate dalla Dirigenza. Di conseguenza, è vietato l'ingresso a visitatori o soggetti estranei che non abbiano ricevuto apposita autorizzazione.

Parimenti, è fatto divieto di accedere agli spazi nei quali si svolgono le attività didattiche in tutti i plessi dell'Istituto.

Il controllo sul rispetto delle presenti disposizioni è affidato ai Collaboratori Scolastici.

Infine, si evidenzia che il bene primario che noi tutti dobbiamo tutelare per mezzo della sorveglianza è l'incolumità, la sicurezza e il benessere dei minori che abbiamo l'onere e l'onore di educare, istruire, formare ed orientare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Giuseppe Lo Friddo